

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 504/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 505/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania .....	3
Regolamento (CE) n. 506/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli .....	5
Regolamento (CE) n. 507/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 .....	7
Regolamento (CE) n. 508/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia .....	9
Regolamento (CE) n. 509/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 .....	11

★ <b>Regolamento (CE) n. 510/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese</b> .....	12
Regolamento (CE) n. 511/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	23
Regolamento (CE) n. 512/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo .....	25
Regolamento (CE) n. 513/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	26
Regolamento (CE) n. 514/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 .....	28
Regolamento (CE) n. 515/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 .....	29
Regolamento (CE) n. 516/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 .....	30
Regolamento (CE) n. 517/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003 .....	31
Regolamento (CE) n. 518/2003 della Commissione, del 20 marzo 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2003/197/CE:

★ <b>Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2002, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria</b> .....	33
<b>Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, con effetto dal 1° gennaio 1999</b> .....	34

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 504/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,3
	060	137,3
	204	53,9
	212	122,4
	624	101,8
	999	101,9
0707 00 05	052	118,8
	096	84,2
	204	89,8
	999	97,6
0709 10 00	220	190,1
	999	190,1
0709 90 70	052	109,0
	204	119,4
	999	114,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	71,4
	204	49,5
	212	47,9
	220	42,5
	624	67,5
	999	55,8
0805 50 10	052	46,0
	999	46,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	111,1
	388	96,9
	400	110,4
	404	98,8
	508	77,6
	512	81,0
	524	80,5
	528	88,2
	720	83,0
	728	96,2
	999	92,4
0808 20 50	388	70,1
	512	61,5
	528	57,9
	999	63,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 505/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 20 marzo 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

- (2) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 22.10.2002, pag. 9.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
1	100,0
2	55,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 506/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2003 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
1	100,00

## ALLEGATO II

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2003	(in t)
1	5 078,0	



**REGOLAMENTO (CE) N. 507/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 20 marzo 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

**REGOLAMENTO (CE) N. 508/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 20 marzo 2003**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00

## ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2003
23	287,8
24	107,8
25	95,8
26	609,8

**REGOLAMENTO (CE) N. 509/2003 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2003****che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° aprile 2003 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° aprile 2003 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° aprile 2003 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,853.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

## REGOLAMENTO (CE) N. 510/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2003

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (in appresso denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 27 giugno 2002, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> (di seguito denominato «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 maggio 2002 dalla Degussa Knottingley Ltd, l'unico produttore comunitario, il quale rappresentava pertanto il 100 % della produzione comunitaria di para-cresolo. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli utilizzatori e il produttore comunitario denunziante. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i particolari motivi della domanda di audizione hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) Visto il numero elevato di produttori esportatori cinesi menzionati nella denuncia, la Commissione ha fatto presente che poteva rendersi necessario ricorrere a tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento nonché, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati

a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002).

- (6) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dai produttori esportatori, e visto il numero esiguo di risposte alle domande relative al campionamento, si è deciso che non era necessario ricorrere alle tecniche di campionamento.
- (7) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI») i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. La Commissione ha ricevuto domande per ottenere il TEM e il TI da parte di due produttori esportatori.
- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Ha ricevuto risposta dal produttore comunitario denunziante, da due produttori esportatori, da un produttore del paese di riferimento e da sette utilizzatori.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
  - a) *Produttori esportatori*
    - Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Repubblica popolare cinese
    - Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Repubblica popolare cinese
  - b) *Produttore del paese di riferimento*
    - Merisol USA LLC, Stati Uniti d'America
  - c) *Produttori comunitari*
    - Degussa Knottingley Ltd, Regno Unito
  - d) *Utilizzatori*
    - BASF, Ludwigshafen, Germania.

- (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2001 e il 31 marzo 2002 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). La valutazione dei diversi andamenti o trends pertinenti nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1° gennaio 1998 fino al termine del PI (in appresso denominato «il periodo in esame»).

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 153 del 27.6.2002, pag. 7.

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE****1. Prodotto in esame**

- (11) Il prodotto in esame è il para-cresolo con una purezza minima di para-isomero del 97 %, calcolata su base secca netta, attualmente classificabile al codice NC ex 2907 12 00.
- (12) Il para-cresolo è un prodotto chimico organico tossico, la cui colorazione va dall'incolore al giallo pallido, utilizzato come prodotto chimico intermedio nella produzione di antiossidanti e di sostanze chimiche raffinate quali aldeide anisica, creme solari, stabilizzatori UV ecc. Tale prodotto in esame è disponibile in diversi gradi di purezza, compresi tra il 97 % e il 99,9 %, i quali presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Tutti questi tipi di prodotto hanno la stessa molecola di base ( $C_7H_8O$ ) con identica funzione metilica nella stessa posizione, e presentano le stesse impurità (si tratta dell'orto-cresolo, del meta-cresolo ecc.).

**2. Prodotto simile**

- (13) Un produttore esportatore e un utilizzatore hanno affermato che il para-cresolo prodotto nella Comunità non poteva essere considerato comparabile a quello fabbricato nella RPC ed esportato nella Comunità, per via del diverso grado di purezza dei due tipi di prodotto. L'utilizzatore sosteneva di aver incontrato delle difficoltà a causa del profilo delle impurità del para-cresolo prodotto dall'industria comunitaria. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che tutti i tipi di para-cresolo sono simili, giacché presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Ciò è stato confermato sia dalle visite in loco presso il produttore comunitario che dalla maggioranza degli utilizzatori.
- (14) Si è accertato che il para-cresolo fabbricato nella RPC e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nella Comunità, da un lato, e il prodotto venduto sul mercato interno del paese di riferimento (gli Stati Uniti d'America, in appresso: «gli USA»), dall'altro, nonché quello fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e chimiche e le stesse applicazioni. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

**C. DUMPING****1. Valore normale**

- a) Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»)

- (15) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori esportatori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, e cioè la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

- (16) I seguenti due produttori esportatori hanno presentato domanda alla Commissione per ottenere il TEM:

- Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Nanjing, una joint venture Cina-Taiwan
- Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Qihe County, una società a responsabilità limitata al 100 % di proprietà cinese.

- (17) Le domande sono state esaminate sulla base dei cinque criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Entrambe le imprese si conformavano ai criteri richiesti, in quanto le loro decisioni commerciali venivano prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative interferenze statali. Le due società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. La loro situazione finanziaria e i costi di produzione non sono soggetti a significative distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. La certezza del diritto e la stabilità delle attività commerciali sono garantite in quanto entrambe le imprese sono soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà, e inoltre le conversioni del tasso di cambio si effettuano ai tassi di mercato.

- (18) L'industria comunitaria ha potuto presentare le sue osservazioni in merito, e in particolare si è informata se i prezzi delle materie prime fossero quelli di mercato. Ulteriori indagini hanno dimostrato che i prezzi delle materie prime utilizzate dai due produttori esportatori cinesi erano più o meno conformi ai prezzi del mercato mondiale nonché ai prezzi d'acquisto dell'industria comunitaria. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni alle conclusioni della Commissione.

**b) Paese di riferimento**

- (19) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non viene accordato il TEM deve essere calcolato in base ai prezzi sul mercato interno o al valore costruito del paese di riferimento per i prodotti comparabili a quelli venduti dai produttori esportatori cinesi.

- (20) Nell'avviso di apertura del presente procedimento, la Commissione aveva proposto il Giappone quale paese terzo ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.

- (21) Un produttore esportatore ha espresso la sua opposizione a tale proposta e ha suggerito invece l'India quale paese di riferimento, sostanzialmente sulla base dell'argomento che la struttura dei costi del produttore indiano era simile a quella dei produttori cinesi. L'industria comunitaria si è opposta alla scelta dell'India, sostenendo che le vendite a clienti indipendenti realizzate sul mercato interno dai produttori indiani non erano rappresentative.



- (22) La Commissione ha preso contatto con tutti i produttori noti di para-cresolo situati al di fuori della Comunità europea e della RPC (un produttore in ciascuno dei seguenti tre paesi: India, Giappone e USA). I produttori del Giappone e dell'India hanno rifiutato di collaborare al procedimento. Inoltre, la quasi totalità della produzione in India era destinata all'uso vincolato. Le vendite del produttore USA erano rappresentative in quanto le sue vendite sul mercato interno ammontavano a più del 5 % delle esportazioni del prodotto in esame originarie della RPC verso la Comunità, e dato che negli Stati Uniti non esistono significative restrizioni alle importazioni. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di ricorrere agli USA quale paese di riferimento adeguato.
- c) Determinazione del valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato accordato il TEM
- (23) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di para-cresolo sul mercato interno erano rappresentative, cioè se il loro volume totale era pari almeno al 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Dall'inchiesta è emerso che tali vendite interne erano rappresentative.
- (24) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Lo si è accertato calcolando la quota di vendite effettuate a clienti indipendenti che erano state realizzate non in perdita sul mercato interno durante il PI.
- (25) Dato che meno del 10 % delle vendite interne del prodotto simile realizzate durante il PI dai due produttori esportatori cinesi in questione sono risultate redditizie, si è dovuto costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito sommando ai rispettivi costi di produzione di ognuno dei due produttori esportatori un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate «SGAV») e per il profitto. Si sono potute utilizzare le rispettive SGAV dei produttori esportatori in quanto le vendite interne del prodotto simile da essi realizzate erano rappresentative, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e cioè le vendite sul mercato interno di ciascuna delle due società ammontavano a più del 5 % delle esportazioni del prodotto in esame rispettivamente realizzate. Per il margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, si è fatto ricorso a quello realizzato per la vendita sul mercato interno di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Si è potuto usare tale margine di profitto in quanto un certo numero di prodotti venduti appartengono alla stessa categoria generale di prodotti, sono cioè prodotti chimici organici di base (come il sodio solfito ecc.).
- d) Determinazione del valore normale nel paese di riferimento
- (26) Per poter stabilire se le vendite sul mercato USA dei prodotti comparabili a quelli esportati nella Comunità dai produttori esportatori cinesi fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il prezzo di vendita sul mercato interno è stato confrontato al costo di produzione totale (cioè al costo di fabbricazione maggiorato delle SGAV). Poiché meno del 20 % del volume delle vendite del tipo di prodotto venduto sul mercato interno era stato realizzato in perdita, e dato che il costo di produzione medio ponderato era inferiore al prezzo di vendita medio ponderato, il valore normale è stato calcolato come il prezzo medio ponderato di tutte le operazioni di vendita.
- (27) Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato all'inchiesta.

## 2. Prezzo all'esportazione

- (28) I prezzi all'esportazione per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto al primo acquirente indipendente nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (29) Data l'assenza di collaborazione da parte loro, i prezzi all'esportazione per gli altri produttori esportatori sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Dal momento che non erano disponibili altre fonti di informazione, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base del prezzo all'esportazione medio ponderato applicato dai produttori che hanno collaborato per il tipo di prodotto venduto dal produttore del paese di riferimento. In questo caso, non si è potuto ricorrere ai dati di Eurostat in quanto il prodotto in esame è classificato a un codice NC nel quale rientrano anche altri prodotti che presentano una diversa struttura dei prezzi.

## 3. Confronto

- (30) Per quel che riguarda i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stadio franco fabbrica, sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tener conto delle differenze per le quali era stato dichiarato e dimostrato che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito e commissioni.
- (31) Per il confronto per i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, si è effettuato il confronto tra il prezzo medio all'esportazione dei produttori che hanno collaborato, come definito al considerando 29, e il valore normale del paese di riferimento come definito al considerando 27.



#### 4. Margine di dumping

- (32) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, determinate come si è illustrato sopra. Il margine di dumping provvisorio è stato espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
- (33) I margini di dumping sono i seguenti:
- |   |         |
|---|---------|
| — Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Nanjing:     | 23,8 %  |
| — Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Qihe County: | 9,4 %   |
| — Margine di dumping unico a livello nazionale:   | 40,7 %. |

#### D. PREGIUDIZIO

##### 1. Definizione dell'industria comunitaria

- (34) L'unico produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta rappresentava il 100 % della produzione comunitaria di para-cresolo durante il PI.
- (35) Un produttore esportatore e un utilizzatore hanno affermato che il para-cresolo veniva anche fabbricato da uno degli utilizzatori per destinarlo al consumo vincolato. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che in realtà questo utilizzatore non fabbricava para-cresolo, ma una miscela di isomeri che viene sottoposta a ulteriore trasformazione senza separazione del para-cresolo. Tale miscela non rientra quindi nella definizione del prodotto riportata al considerando 11. Ai fini dell'inchiesta, pertanto, l'utilizzatore in questione non è considerato un produttore del prodotto in esame.
- (36) Pertanto, la Commissione ritiene che l'unico produttore comunitario costituisca l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (37) Poiché l'industria comunitaria risulta quindi costituita da un solo produttore, per motivi di riservatezza si sono dovute indicizzare tutte le cifre relative a tale impresa.

##### 2. Determinazione del mercato comunitario in questione

- (38) Per poter stabilire se l'industria comunitaria abbia o meno subito un pregiudizio e determinare il consumo e i diversi indicatori economici relativi alla situazione di detta industria, si è esaminato se, e in quale misura, l'analisi dovesse tener conto dell'uso cui viene destinata successivamente la produzione del prodotto in esame dell'industria comunitaria.
- (39) Il para-cresolo viene utilizzato come prodotto intermedio nella fabbricazione di altri prodotti chimici (principalmente antiossidanti e sostanze chimiche raffinate quali le creme solari) all'interno dello stesso gruppo di società, oppure viene venduto come tale a una terza parte, collegata o indipendente. La prima possibilità viene denominata «uso vincolato».

- (40) Ai fini dell'inchiesta, si parla di uso vincolato quando la produzione viene consegnata all'interno dello stesso gruppo di società per essere sottoposta a ulteriore trattamento «a valle». Nelle situazioni di uso vincolato, le vendite sono state effettuate a prezzi di trasferimento non fissati a condizioni di mercato oppure ad una società che non poteva scegliere liberamente il fornitore. L'uso vincolato ha quindi dovuto essere analizzato a livello di quantità prodotte e della proporzione di vendite totali ad esso corrispondente. Tutte le altre situazioni sono state considerate vendite sul mercato libero.

- (41) Per poter fornire un quadro il più possibile completo della situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha ottenuto e analizzato i dati relativi all'intera gamma delle attività relative al para-cresolo e ha stabilito se il prodotto in esame fosse destinato ad un uso vincolato o al mercato libero. L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni di para-cresolo non hanno inciso direttamente sul para-cresolo destinato all'uso vincolato. Al contrario, la produzione di para-cresolo destinata alla vendita sul mercato libero si è trovata in concorrenza diretta con il para-cresolo importato, poiché il primo veniva prodotto in condizioni di mercato normali e quindi con libertà nella scelta del fornitore. Per questo motivo l'inchiesta si è concentrata sul mercato libero. Se, ove giustificato, i dati relativi alle vendite sul mercato libero e all'uso vincolato erano combinati, l'analisi ha anche, nella misura del possibile, distinto tra vendite sul mercato libero e consegne vincolate.

- (42) L'inchiesta ha rivelato che il modo migliore per analizzare alcuni indicatori economici relativi all'industria comunitaria consisteva nel fare riferimento alla sua attività complessiva. Infatti, la produzione (destinata all'uso vincolato o destinata ad essere venduta sul mercato libero), l'utilizzazione degli impianti, gli investimenti, le scorte, l'occupazione e la produttività dipendono dall'intera gamma delle attività relative al para-cresolo, sia che la produzione di tale prodotto venga trasferita all'interno dello stesso gruppo di società per essere sottoposta ad ulteriore lavorazione, sia che il prodotto venga venduto sul mercato libero.

- (43) Gli altri indicatori economici relativi all'industria comunitaria sono stati analizzati e valutati riferendosi in particolare alla situazione prevalente sul mercato libero, dove esistono condizioni di mercato misurabili e le transazioni si svolgono in normali condizioni di mercato, con libertà di scelta del fornitore: segnatamente il volume delle vendite, i prezzi di vendita sul mercato comunitario, il volume e i prezzi delle esportazioni. A questo scopo, il consumo e le quote di mercato sono stati determinati sulla base del volume delle vendite e delle importazioni sul mercato libero.

##### 3. Consumo nella Comunità

- (44) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato sulla base dei volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, escluso l'uso vincolato, nonché in base ai dati relativi ai volumi delle importazioni sia dal paese interessato che da altri paesi terzi.

(45) Come si è già ricordato sopra, si è appurato che non soltanto il para-cresolo, ma anche altri prodotti vengono importati nella Comunità sotto il codice NC ex 2907 12 00. Inoltre, non sono disponibili altre statistiche pubbliche o studi sul consumo di para-cresolo. Pertanto, si sono dovute ricavare le stime relative alle importazioni dalle risposte al questionario fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato, per i quali si è accertato che realizzavano la quasi totalità delle importazioni di para-cresolo, e dalle informazioni, debitamente sottoposte a verifica, fornite dai produttori esportatori cinesi.

(46) Calcolato in questo modo, il consumo nella Comunità è aumentato del 45 % tra il 1998 e il PI, passando da 8 780 milioni di tonnellate a 12 770 milioni di tonnellate. Più precisamente, tra il 1998 e il 2000 il consumo ha registrato un incremento del 62 %, seguito da un calo dell'11 % tra il 2000 e il PI. Un netto aumento si è verificato in particolare nel biennio 1999-2000.

#### 4. Importazioni dal paese interessato

##### a) Volume e quota di mercato

(47) Nel corso del periodo in esame, il volume delle importazioni di para-cresolo originarie del paese interessato è aumentato, passando da 40 milioni di tonnellate nel 1998 a 240 milioni di tonnellate nel 2000 e successivamente a 4 035 milioni di tonnellate durante il PI.

(48) La quota di mercato delle importazioni originarie del paese interessato è aumentata da meno dell'1 % nel 1998 a oltre il 30 % nel PI.

##### b) Prezzi delle importazioni in dumping

(49) La Commissione ha esaminato se i produttori esportatori della RPC avessero praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI. Per poter confrontare i prezzi su una base adeguata, i prezzi dei produttori esportatori sono stati debitamente adeguati a livello cif, mentre i prezzi del produttore comunitario sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica.

(50) I margini di sottoquotazione calcolati con questo metodo, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

Paese: RPC	Sottoquotazione dei prezzi
Margine medio di sottoquotazione	31 %
Margini di sottoquotazione unicamente per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta	Tra 29 % e 33 %

(51) Questi margini di sottoquotazione non danno pienamente conto dell'effetto delle importazioni sui prezzi nel mercato comunitario: questi ultimi avevano infatti regi-

strato un ribasso, come è dimostrato dall'assenza di redditività dell'industria comunitaria, la quale nel 2001 ha iniziato ad essere in perdita.

#### 5. Situazione dell'industria comunitaria

##### 5.1. Analisi dei fattori pertinenti relativi all'intera gamma delle attività, incluse le vendite vincolate

##### a) Produzione

(52) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata dell'1 % tra il 1998 e il PI. Ha registrato dapprima un incremento fino al 2000 (+ 28 %), seguito da un calo fino alla fine del periodo in esame (- 21 %).

##### b) Capacità e indice di utilizzazione degli impianti

(53) Anche la capacità produttiva totale dell'industria comunitaria ha registrato un aumento del 17 % tra il 1998 e il PI, determinato dall'ammodernamento degli impianti di produzione. L'indice di utilizzazione degli impianti è diminuito del 14 % nel corso dello stesso periodo e, dopo una punta massima nel 2000, ha registrato il livello più basso durante il PI.

##### c) Investimenti

(54) L'industria comunitaria ha continuato a realizzare significativi investimenti negli impianti di produzione nel corso dell'intero periodo in esame, aumentando persino in misura notevole la spesa annua destinata a nuovi investimenti tra il 1998 e il PI (di circa l'80 %). Un tale andamento è collegato principalmente agli investimenti destinati alla protezione dell'ambiente e a quelli in nuovi macchinari e attrezzature, realizzati per incrementare le capacità (sia nel 1998 che nel PI) e migliorare l'efficienza e la produttività dell'industria.

##### d) Scorte

(55) Le scorte di prodotto finito sono rimaste su livelli bassi durante tutto il PI, e avevano registrato un calo del 60 % tra il 1998 e il PI. Durante quest'ultimo periodo, le scorte rappresentavano meno dell'1 % delle vendite totali. Tuttavia, si deve osservare che durante il PI i quantitativi di prodotti non finiti erano notevolmente aumentati, attestandosi su livelli insolitamente elevati.

##### e) Occupazione, produttività e salari

(56) L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 6 % tra il 1998 e il PI, mentre nello stesso periodo i salari hanno registrato un aumento di circa il 18 %. La produttività media, calcolata in base alle tonnellate prodotte per lavoratore, è leggermente aumentata nel corso del periodo in esame.

## 5.2. Analisi dei fattori pertinenti relativi alle attività di vendita sul mercato libero

### a) Vendite

- (57) Tra il 1998 e il PI, il volume delle vendite sul mercato comunitario del prodotto in esame fabbricato nella Comunità è aumentato del 23 %. Ancora una volta, si è registrato un incremento fino al 2000 (+ 52 %), seguito da un calo tra il 2000 e il PI (- 19 %).

### b) Quota di mercato

- (58) Tra il 1998 e il PI, l'industria comunitaria ha perso quasi 9 punti percentuali della sua quota del mercato comunitario (che si è attestata intorno al 51 % durante il PI), mentre nello stesso periodo il consumo complessivo è aumentato di circa il 45 % e la quota di mercato delle importazioni originarie della RPC è aumentata da meno dell'1 % a oltre il 30 %.

### c) Crescita

- (59) Come si è precedentemente indicato, tra il 1998 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 45 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 23 % e il volume delle importazioni interessate è aumentato di 100 volte. Quindi, all'andamento in crescita del mercato non si è accompagnato un corrispondente aumento delle vendite dell'industria comunitaria. Anzi, la quota di mercato di tale industria è diminuita di circa 9 punti percentuali tra il 1998 e il PI, mentre nel corso dello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni interessate registrava un incremento, passando da meno dell'1 % a oltre il 30 %.

### d) Prezzi

- (60) Il prezzo medio netto di vendita del prodotto in esame fabbricato e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario è aumentato del 10 % tra il 1998 e il PI, un incremento che si è verificato quasi per intero nel solo anno 2001. Va sottolineato a tale proposito che nel 2001 il prezzo di una delle principali materie prime, la soda caustica, era più che raddoppiato.

### e) Redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

- (61) La redditività media ponderata, espressa in termini di profitti/perdite in relazione al valore netto delle vendite dei prodotti fabbricati e venduti nella Comunità, è peggiorata tra il 1998 e il PI. La redditività ha raggiunto la punta massima nel 1999 (oltre il 10 %), iniziando poi a registrare un netto calo nel 2000 per scendere infine fino a valori negativi nel 2001 e nel PI, quando era compresa tra - 5 % e - 10 %. Si è accertato che nel 2000 un produttore concorrente statunitense aveva adottato una politica dei prezzi aggressiva, che in ultimo aveva finito per determinare il suo ritiro dal mercato. Di conseguenza, un aumento del prezzo delle materie prime che si fosse verificato in quello stesso anno poteva ripercuo-

tersi sui prezzi applicati ai clienti soltanto in misura limitata. Va sottolineato a tale proposito che, nel corso del periodo in esame, il prezzo delle principali materie prime, il toluene e la soda caustica, è aumentato di oltre il 50 %. Nel 2001, le importazioni dalla RPC hanno iniziato a essere presenti sul mercato comunitario in ingenti quantitativi e a basso prezzo, il che ha ulteriormente aggravato la redditività in calo dell'industria comunitaria.

- (62) Analogo processo di deterioramento si è verificato per l'utile sul capitale investito, espresso in termini di profitti/perdite in relazione al valore contabile residuo degli investimenti.

- (63) Il flusso di cassa generato dal prodotto in esame fabbricato e venduto nella Comunità ha registrato una netta diminuzione tra il 1998 e il PI: infatti, dopo aver raggiunto una punta massima nel 1999, è diventato negativo durante il PI.

- (64) Si è riscontrato che l'industria comunitaria non aveva alcuna difficoltà nel reperire capitali, sia attraverso il credito bancario che mediante finanziamenti forniti dalla sua società di controllo.

### f) Entità del margine di dumping

- (65) Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping dal paese interessato, l'incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

## 6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (66) Il consumo comunitario ha registrato un incremento di circa il 45 % tra il 1998 e il PI. Tuttavia, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente di questa tendenza in crescita, poiché in proporzione rispetto all'incremento del consumo le sue vendite sono aumentate soltanto della metà, mentre, in particolare nel 2000, le importazioni originarie della RPC hanno registrato un incremento straordinario.

- (67) In termini di andamento dei prezzi, l'industria comunitaria è stata in grado di aumentare moderatamente i suoi prezzi di vendita tra il 1998 e il PI; un tale rialzo, tuttavia, non è risultato sufficiente neppure a coprire l'aumento dei prezzi delle principali materie prime. Durante lo stesso periodo, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 30 %. Inoltre durante il PI le importazioni in oggetto sono state effettuate a prezzi chiaramente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, la quale ha iniziato a essere in perdita dal 2001 in poi.

- (68) Si è accertato che durante il periodo 2001-PI, la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata, in particolare in termini di calo della produzione e di diminuzione dell'indice di utilizzazione degli impianti, delle vendite, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa. Si constataba inoltre una notevole sottoquotazione dei prezzi, nonché un grave deterioramento della redditività e dell'utile sul capitale investito di tale industria.

- (69) Un produttore esportatore ha affermato che l'industria comunitaria non aveva in realtà subito un pregiudizio, sottolineando, a riprova di questo, l'incremento registrato dall'industria relativamente alla produzione, alla capacità, alle vendite e ai prezzi di vendita, nonché la diminuzione delle sue scorte. In merito a tale affermazione, va detto che in seguito al netto incremento della domanda del prodotto in esame verificatosi tra il 1998 e il 2000, l'industria comunitaria ha potuto effettivamente aumentare la produzione, le vendite e i prezzi di vendita. Nonostante l'incremento delle vendite, tuttavia, queste ultime non hanno registrato l'espansione che si poteva ragionevolmente prevedere considerata la crescita del mercato. Inoltre, il rialzo dei prezzi di vendita è stato chiaramente insufficiente dal momento che, in particolare, i prezzi delle materie prime erano aumentati in misura ancora maggiore e l'industria comunitaria risultava essere in perdita durante il PI (e prima ancora nel 2001).
- (70) Pertanto, la Commissione ha accertato che la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata al punto tale da doversi concludere in via provvisoria che tale industria ha subito un grave pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

#### E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

##### 1. Introduzione

- (71) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping di para-cresolo originarie della RPC abbiano causato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. In questa analisi, si è avuto cura di esaminare altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo possano aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

##### 2. Effetti delle importazioni in dumping

- (72) Nel corso del periodo in esame, le importazioni in dumping dalla RPC sono aumentate in misura notevolissima sia in termini di volume (da 40 milioni di tonnellate a 4 035 milioni di tonnellate) che di quota di mercato (da meno dell'1 % a oltre il 30 %). Lo straordinario aumento delle importazioni dalla RPC si è verificato sostanzialmente durante il PI (da 240 milioni di tonnellate nel 2000 a 4 035 milioni di tonnellate nel PI), mentre i prezzi di tali importazioni avevano registrato un notevole ribasso già a partire dal 2000 e fino a tutto il PI (- 46 %).
- (73) Tutto ciò è coinciso con una perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria (- 9 punti percentuali) e, fenomeno ancora più significativo, con un andamento insufficiente dei prezzi di tale industria. Infatti, i prezzi delle importazioni in dumping durante il PI erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, benché questi ultimi avessero subito un ribasso dato che l'industria stessa era in perdita. Nello stesso tempo, il costo delle principali materie prime, in particolare la soda caustica, aveva registrato un netto aumento.

- (74) Quanto sopra deve essere considerato alla luce del fatto che il prezzo costituisce uno dei criteri principali per i clienti al momento dell'acquisto di para-cresolo. Inoltre, si deve sottolineare che dal 1998 fino al 2000, cioè in un periodo in cui le importazioni in dumping non erano ancora penetrate sul mercato comunitario in ingenti quantitativi, l'industria comunitaria registrava ancora dei profitti.

#### 3. Effetti di altri fattori

##### a) Importazioni provenienti da altri paesi terzi

- (75) L'inchiesta ha dimostrato che il Giappone e gli USA erano gli unici altri paesi terzi dai quali il prodotto in esame era stato importato nella Comunità a un livello superiore alla soglia minima. Nel corso del periodo in esame il volume delle importazioni di para-cresolo da questi paesi terzi ha registrato una netta diminuzione (- 35 %), come pure la loro quota di mercato che è scesa fino a circa il 17 % durante il PI (con un calo cioè di 22 punti percentuali). Nel biennio 2000-2001, le importazioni dai suddetti due paesi sono diminuite di oltre il 50 %, passando da 5 953 milioni di tonnellate a 2 566 milioni di tonnellate. Un simile calo, quindi, è stato quasi contemporaneo all'incremento delle importazioni dalla RPC.

- (76) Va poi osservato che nel corso del periodo in esame un importante produttore concorrente degli USA si è ritirato dal mercato. La società in questione aveva adottato una politica dei prezzi aggressiva nel corso del 2000, impedendo all'industria comunitaria di beneficiare della crescita delle sue vendite e di aumentare il margine di utile. In seguito il produttore statunitense ha dovuto chiudere i suoi impianti e cessare l'attività nel 2001.

- (77) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le suddette importazioni non erano tali da annullare il nesso causale tra il dumping e il grave pregiudizio arrecato dalle importazioni dalla RPC. Anzi, anche la situazione di queste importazioni giapponesi e statunitensi sul mercato comunitario ha seguito un andamento negativo, non diversamente da quello dell'industria comunitaria. Inoltre, dall'inchiesta è emerso con chiarezza che le importazioni in dumping provenienti dalla RPC non hanno soltanto assorbito la parte di quota di mercato perduta dal Giappone e dagli USA, ma hanno conquistato una quota di mercato notevolmente superiore a quest'ultima.

##### b) Altri fattori

- (78) La Commissione ha esaminato inoltre se eventuali altri fattori possano aver contribuito a causare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, con particolare riguardo ad una possibile contrazione della domanda, agli sviluppi in campo tecnologico e all'andamento della produttività di tale industria, ai risultati registrati nel campo delle esportazioni e alle sue vendite vincolate del prodotto in esame.

- (79) Per quanto riguarda l'andamento della domanda, visto che il consumo apparente di para-cresolo è aumentato notevolmente durante il periodo in esame, il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.



(80) Per quanto riguarda gli sviluppi in campo tecnologico e l'andamento della produttività dell'industria comunitaria, tra il 1998 e il PI essa ha mantenuto e persino aumentato il livello delle sue vendite. Ha inoltre realizzato considerevoli investimenti e proceduto ad un ammodernamento degli impianti di produzione, incrementando così la sua produttività al fine di contenere le sue perdite di competitività. Si è pertanto concluso in via provvisoria che i suddetti sviluppi non possono aver determinato il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(81) Un produttore esportatore e un utilizzatore hanno sostenuto che parte del pregiudizio era stato causato dagli investimenti in capacità produttiva realizzati dalla stessa industria comunitaria, i quali avrebbero anche determinato una diminuzione dell'indice di utilizzazione degli impianti. Va sottolineato, a tale proposito, che in realtà l'indice di utilizzazione degli impianti è aumentato subito dopo l'espansione della capacità produttiva nel biennio 1998-1999. L'ultimo aumento della capacità produttiva è stato portato a termine soltanto dopo la fine del PI, il che significa che non ha inciso sull'indice di utilizzazione degli impianti registrato durante il PI.

(82) Lo stesso produttore esportatore ha poi messo in evidenza il calo delle esportazioni del produttore denunziante come una riprova dell'insufficiente competitività di quest'ultimo. Per quanto riguarda i risultati delle esportazioni, l'industria comunitaria è stata costretta a diminuire le sue vendite sui mercati di esportazione dei paesi terzi — dove doveva anche far fronte alla concorrenza dei produttori esportatori cinesi — del 59 % tra il 1998 e il PI. Tuttavia, le vendite all'esportazione rappresentavano soltanto una percentuale compresa tra il 5 % e il 10 % delle vendite totali dell'industria comunitaria durante il PI. Le sue attività di esportazione, dunque, non servono a dar conto del pregiudizio che ha subito.

(83) Si è anche esaminato se l'industria comunitaria abbia o meno contribuito all'erosione delle sue vendite sul mercato libero concentrandosi sulle consegne destinate all'uso vincolato. Tuttavia, si è appurato che nel corso del periodo in esame le vendite destinate all'uso vincolato erano scese, in percentuale delle vendite totali, dal 36 % al 29 %. Inoltre, tali vendite venivano effettuate a prezzi risultati grosso modo in linea con i prezzi praticati sul mercato libero. Si è ritenuto pertanto che l'andamento dell'uso vincolato non abbia in alcun modo contribuito in misura significativa al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

#### 4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

(84) Dall'analisi precedente emerge che si è registrato un sostanziale incremento delle importazioni originarie del paese interessato in termini di volume e di quota di mercato, in particolare a partire dal 2001, parallelamente a un notevole ribasso dei loro prezzi di vendita e a un livello elevato di sottoquotazione rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI. La crescita della quota di mercato delle importazioni cinesi a basso prezzo è coincisa con una significativa riduzione della quota di mercato dell'industria comunitaria, la quale, accompagnata dalla pressione al ribasso sui suoi prezzi, ha determinato in particolare notevoli perdite per l'industria durante il PI. Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria

comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante sull'industria stessa.

(85) Pertanto, si è concluso in via provvisoria che le suddette importazioni in dumping hanno causato il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

### F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

#### 1. Osservazioni preliminari

(86) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato la questione dell'interesse della Comunità. L'analisi si è basata sulla valutazione complessiva dei vari interessi in gioco, vale a dire quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori/consumatori del prodotto in esame, nella misura in cui tutte le parti interessate abbiano fornito le informazioni richieste al riguardo.

(87) È stato inoltre esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sulla causa del pregiudizio, esistano motivi convincenti per concludere che, nella fattispecie, non è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping.

#### 2. Inchiesta

(88) Per valutare il probabile impatto derivante dall'adozione o dalla mancata adozione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate. Ha quindi inviato dei questionari all'industria comunitaria, a due importatori e a 17 utilizzatori.

(89) Hanno risposto al questionario l'unico produttore comunitario (cioè l'industria comunitaria) e i seguenti sette utilizzatori del prodotto in esame, che lo hanno rispedito entro il termine stabilito:

- BASF AG, Ludwigshafen, Germania,
- Bayer AG, Leverkusen, Germania,
- Ciba Spezialitätenchemie Lampertheim GmbH, Lampertheim, Germania,
- Eliokem SAS, Courtaboeuf, Francia,
- Great Lakes Chemical (Europe) GmbH, Frauenfeld, Svizzera (con fabbriche che utilizzano il para-cresolo in Francia e in Germania),
- Raschig GmbH, Ludwigshafen, Germania,
- Rütgers Chemicals AG, Castrop-Rauxel, Germania.

(90) Va osservato che la summenzionata impresa Raschig GmbH ha venduto le sue attività che includevano anche il para-cresolo al produttore denunziante dopo la fine del PI, e pertanto non deve più essere considerato né un utilizzatore né una parte interessata.

#### 3. Industria comunitaria

(91) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere strutturalmente vitale, efficiente e in grado di adattarsi alle trasformazioni del mercato. Essa aveva registrato solidi margini di utile tra il 1998 e il 2000, quando l'incidenza delle importazioni in dumping non era ancora avvertibile sul mercato, oltre a realizzare notevoli investimenti e a continuare le attività di esportazione.

- (92) Si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Qualora le misure vengano adottate, l'industria comunitaria sarà in grado di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta, con un conseguente effetto positivo sulla sua redditività.
- (93) Come si è già ricordato, l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni in dumping originarie della RPC. Qualora le misure antidumping non vengano istituite, è probabile che la situazione dell'industria continui a deteriorarsi. Questo comporterebbe un'ulteriore perdita di posti di lavoro; non solo, ma l'effetto di ribasso dei prezzi esercitato dalle importazioni in dumping continuerebbe a vanificare tutti gli sforzi dell'industria comunitaria volti, in particolare, a recuperare un'effettiva redditività. La mancata adozione delle misure metterebbe a repentaglio la presenza di tale industria sul mercato comunitario nel lungo periodo, né si può escludere che l'unico produttore comunitario possa essere costretto a cessare l'attività a causa della concorrenza delle importazioni in dumping, qualora per l'appunto le misure non vengano istituite.

#### 4. Importatori/operatori commerciali

- (94) Nessun importatore o operatore commerciale ha risposto al questionario della Commissione. Si deve sottolineare al riguardo che tutti i principali utilizzatori acquistano il para-cresolo direttamente dai produttori.
- (95) Dato perciò il ruolo di scarso rilievo che ricoprono gli importatori e l'assenza di collaborazione da parte loro nel corso del procedimento, si è concluso in via provvisoria che le misure antidumping non avranno in alcun modo un impatto negativo significativo sugli importatori.

#### 5. Utilizzatori/consumatori

- (96) Sette risposte al questionario sono pervenute alla Commissione da parte degli utilizzatori, ed è stata effettuata una visita di verifica. I sette utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 98 % delle importazioni complessive di para-cresolo provenienti dai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI. Poco meno di 200 lavoratori di queste società erano effettivamente occupati in attività direttamente collegate al para-cresolo.
- (97) Gli utilizzatori del prodotto in esame sono imprese attive nel settore chimico. Le applicazioni più importanti del para-cresolo sono nella produzione di antiossidanti, sostanze chimiche raffinate e prodotti chimici intermedi. In generale, le società utilizzatrici tendono a ricercare una fonte di approvvigionamento che sia al tempo stesso sicura e affidabile e la più economica disponibile; pertanto, negli ultimi anni esse hanno beneficiato dei bassi prezzi del para-cresolo. Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, ad eccezione della Raschig GmbH, hanno quindi espresso la loro opposizione all'istituzione dei dazi antidumping nel timore di perdere una fonte di approvvigionamento del prodotto in esame a basso prezzo, il che nuocerebbe alla loro competitività sul mercato «a valle» sia rispetto ai concorrenti asiatici che al denunziante.
- (98) I produttori di antiossidanti sono preoccupati soprattutto dalla concorrenza da parte della società denunziante, la quale è un operatore importante su questo mercato e potrebbe, secondo i timori espressi dai produttori in questione, servirsi delle misure antidumping sul para-

cresolo per rafforzare la sua posizione e forse anche controllare l'andamento delle forniture e dei prezzi sul mercato degli antiossidanti. Quanto ai produttori di sostanze chimiche raffinate come l'aldeide anisica e le creme solari, la loro principale preoccupazione è rappresentata dalla concorrenza da parte dei produttori dell'Asia, i quali continuerebbero a trarre vantaggio dall'accesso al para-cresolo a basso prezzo proveniente dalla RPC.

- (99) Tuttavia, l'imposizione dei dazi non comporterà una significativa riduzione del livello di concorrenza o una carenza di approvvigionamento del prodotto in esame. Si può anzi prevedere che le importazioni dalla RPC continueranno a rimanere disponibili a prezzi concorrenziali, poiché i dazi proposti per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta sono inferiori ai livelli di sottoquotazione accertati. Inoltre, sono disponibili anche fonti alternative di approvvigionamento del prodotto da altri paesi terzi nei cui confronti non è stato imposto alcun dazio. Per questo motivo, si prevede anche che l'industria comunitaria reagirà ad eventuali misure antidumping incrementando la produzione e le vendite piuttosto che aumentando i prezzi, al fine di approfittare delle maggiori economie di scala che, a loro volta, dovrebbero consentirle di recuperare un'effettiva redditività. Alla luce di quanto sopra, si è concluso che gli utilizzatori continueranno a poter acquistare il para-cresolo a prezzi concorrenziali, e si prevede inoltre che l'impatto delle misure proposte sulla competitività delle imprese utilizzatrici rispetto ai loro concorrenti asiatici e al denunziante sarà limitato.
- (100) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che gli eventuali effetti delle misure antidumping non avranno, con ogni probabilità, un impatto decisivo sugli utilizzatori.

#### 6. Effetti nel campo della concorrenza e di distorsione degli scambi

- (101) Per quanto riguarda gli effetti delle eventuali misure antidumping sulla concorrenza nella Comunità, i produttori esportatori interessati che hanno collaborato all'inchiesta, data la forte posizione che detengono sul mercato, continueranno probabilmente a vendere i loro prodotti, benché a prezzi non in dumping. Anzi, le aliquote relativamente basse dei dazi proposti per i due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta dovrebbero consentire loro di operare sul mercato comunitario in condizioni di equa e leale concorrenza. Di conseguenza, data la gamma complessiva di dazi imposti, sul mercato comunitario dovrebbe probabilmente rimanere un numero sufficiente di imprese concorrenti importanti, inclusi i produttori del paese interessato, del Giappone e degli USA. Gli utilizzatori e i consumatori continuerebbero quindi a disporre della possibilità di scegliere tra diversi fornitori del prodotto in esame. D'altra parte, qualora le misure non venissero istituite, il futuro dell'unico produttore comunitario del prodotto in esame potrebbe essere messo a repentaglio. La cessazione dell'attività di tale impresa comporterebbe un'effettiva riduzione di concorrenza sul mercato comunitario.

#### 7. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (102) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano, nella fattispecie, l'istituzione dei dazi antidumping.

**G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE****1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio**

- (103) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping in questione arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (104) Per calcolare il livello del dazio, la Commissione ha tenuto conto del livello dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (105) Per determinare il livello del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping, sono stati calcolati i margini di pregiudizio. Il necessario aumento dei prezzi è stato determinato in base ad un confronto effettuato, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione e i corrispondenti prezzi non pregiudizievoli del para-cresolo venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario.
- (106) Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto calcolando il costo di produzione totale e sommandovi il margine di profitto che si potrebbe ragionevolmente realizzare in assenza del dumping pregiudizievole. Tenuto conto della situazione finanziaria dell'industria comunitaria negli anni precedenti (1998-2000) e della necessità di investimenti a lungo termine, si è ritenuto adeguato utilizzare in tale calcolo un margine di profitto del 10 %.
- (107) La differenza risultante dal suddetto confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione, determinati per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria è stata poi espressa in percentuale del valore totale cif all'importazione.

**2. Misure provvisorie**

- (108) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che nei confronti delle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello dei margini più bassi, in conformità della «regola del dazio inferiore», a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Nel caso presente, tutte le aliquote del dazio devono pertanto essere fissate al livello dei margini di dumping accertati.
- (109) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, succitate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non

sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (110) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione<sup>(1)</sup> corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

**H. DISPOSIZIONI FINALI**

- (111) A fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che le conclusioni riguardanti l'imposizione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di para-cresolo con una purezza minima di paraisomero del 97 %, calcolata su base secca netta, attualmente classificabile al codice NC ex 2907 12 00 (codice Taric 2907 12 00 91), originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in esame fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Jingqiao Town, Lishui County, Nanjing 211224, Repubblica popolare cinese	23,8 %	A 434
Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Chenming West Road, Qihe County, Shandong, Repubblica popolare cinese	9,4 %	A 435
Tutte le altre società	40,7 %	A 999

<sup>(1)</sup> Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
Ufficio: J-79 5/16  
B-1049 Bruxelles

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

#### *Articolo 2*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 511/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2003**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 512/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2003**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2380/2002 <sup>(2)</sup> in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(4)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 19 marzo 2003, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 aprile 2003, per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5,

del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 16 al 18 marzo 2003 e sospendere per questa zona fino al 1° maggio 2003 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 18 marzo 2003 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 7,15 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 1° maggio 2003, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 19 marzo 2003, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 21 marzo 2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 117.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 513/2003 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C09	EUR/t	15,75
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C09	EUR/t	14,50
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C09	EUR/t	13,50
1001 90 99 9000	C05	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C09	EUR/t	12,50
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C10	EUR/t	35,60
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C10	EUR/t	28,00
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1005 90 00 9000	C08	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C09	EUR/t	16,75				

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C05 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C08 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C09 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Romania.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C11 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

**REGOLAMENTO (CE) N. 514/2003 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 <sup>(7)</sup>, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 marzo 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 515/2003 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2329/2002 <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia,

dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 marzo 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 239 del 6.9.2002, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 516/2003 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002 <sup>(7)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 marzo 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 12,85 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.



**REGOLAMENTO (CE) N. 517/2003 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2003****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 256/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 marzo 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 256/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 37,97 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 115 600 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 36 del 12.2.2003, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 518/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2003**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,575 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2002

**relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria**

(2003/197/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria.
- (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorrerebbe firmare l'accordo siglato il 25 gennaio 2001.
- (3) È opportuno dettare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2002,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la sua conclusione.

*Articolo 3*

Fatto salvo il trattamento reciproco, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria dal 1° gennaio 2002, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

## ACCORDO

**sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, con effetto dal 1° gennaio 1999**

### *A. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, 29 ottobre 2002

Egregio Signore,

Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la delegazione della Comunità europea, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si è concordato quanto segue.

1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1999: 57 401 ecopunti

per il 2000: 55 079 ecopunti

per il 2001: 53 641 ecopunti

per il 2002: 49 549 ecopunti

per il 2003: 44 240 ecopunti.

Agli utenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia della Rollende Landstrasse (RoLa — strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 50 % del contingente totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1999: 28 700 ecopunti

per il 2000: 27 540 ecopunti

per il 2001: 26 820 ecopunti

per il 2002: 24 775 ecopunti

per il 2003: 22 120 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della Rollende Landstrasse (RoLa) sono assegnati alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La società austriaca di trasporto combinato Ökombi informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia circa il numero di utenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia del trasporto combinato in transito in Austria.

Il regime degli ecopunti verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un automezzo pesante dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito in territorio austriaco ha a bordo ed è in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:
  - a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto «ecocarta»); oppure
  - b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto «ecopiastrina»); oppure

- c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure
- d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

- 3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato ad approvare, programmare e montare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore  $\text{NO}_x$  dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

- 4. Il conducente di un automezzo pesante dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 ha inoltre a bordo, ed esibisce su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato nell'allegato E, comprovante il livello di emissioni di  $\text{NO}_x$  dell'automezzo. Nel caso di automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.
- 5. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato a rilasciare i documenti e le ecopiastrine di cui ai paragrafi da 2, 3 e 4.
- 6. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va apposto e annullato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache contro rilascio di un duplicato e della ricevuta del pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di  $\text{NO}_x$  memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco sono annullati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

- 7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo ferroviario convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merce su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

- 8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
- 9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da imprese sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:
- a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
  - b) gli ecopunti ancora a disposizione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono insufficienti;
  - c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;
  - d) l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
  - e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui al punto 2, le lettere c) o d), per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
  - f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un viaggio di transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;
  - b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente apposti;
  - c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari ecopunti.
11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.
12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente riporta la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO<sub>x</sub>.
13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i viaggi di transito che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
  - ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;
  - iii) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.
14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa opportuna documentazione, ossia di uno dei seguenti documenti:
- lettera di vettura, oppure
  - ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure
  - ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.

15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato dei trasporti Comunità/ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono attuate immediatamente, sono commisurate e non discriminatorie.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

---

## ALLEGATO A

**Trasporti non soggetti alla presentazione di ecopunti**

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei.
  2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri e trasporto di bagagli da e verso aeroporti, con veicoli di qualunque tipo.
  3. Trasporti postali.
  4. Trasporto di veicoli incidentati o in panne.
  5. Trasporto di rifiuti e liquami.
  6. Trasporto di carogne destinate allo smaltimento.
  7. Trasporto di api e di uova di pesce.
  8. Traslazione di salme.
  9. Trasporto di opere d'arte destinate a esposizioni o a fini commerciali.
  10. Trasporto occasionale di merci per fini pubblicitari o didattici.
  11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e attrezzature.
  12. Trasporto di strutture, apparecchiature e animali destinati a o provenienti da: manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; fiere o esposizioni; produzioni radiofoniche, cinematografiche, televisive.
  13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.
  14. Viaggi a vuoto di veicoli per il trasporto di merci destinati a sostituire altri veicoli che abbiano subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del viaggio con il mezzo sostitutivo mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.
  15. Trasporto di materiale di pronto soccorso (in particolare a seguito di calamità naturali).
  16. Trasporto di valori (ad esempio metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze dell'ordine o da agenti di sicurezza.
-



## ALLEGATO B



	Raum zum Aufkleben der Ökopunkte-Marken						
00019789	Space for affixing Ecopoint stamps			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	A B C D E F G H I J K L M	N Ø P Q R S T U V W X Y Z	

St. Dr. Lager-Nr. 181. – Streng verrechenbar. – Österreichische Staatsdruckerei, Verlag, 926206 dt/o 5 4 3 2 1



Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/  
Segno di riconoscimento nazionale



00019789

Erläuterungen siehe Rückseite der Bestätigung

For explanation see back of confirmation (Bestätigung)

Spiegazioni sul verso della conferma (Bestätigung)

③ Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑦ Monat und Jahr der 1. Zulassung <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑧ COP-Wert (mit 1 Dezimale) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑨ Anzahl der Ökopunkte <input type="text"/> <input type="text"/>	
④ Angaben zum LKW/Zugfahrzeug ⑤ Nationalität    ⑥ Amtliches Kennzeichen <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑪ Fuhr-gewerbe <input checked="" type="checkbox"/>		⑫ Werk-verkehr <input checked="" type="checkbox"/>		⑬ Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug) ⑭ Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
⑩ Angaben zum Anhänger/Sattelaufleger ⑪ Nationalität    ⑫ Amtliches Kennzeichen <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑮ beladen <input checked="" type="checkbox"/>		⑯ leer <input checked="" type="checkbox"/>		⑰ (Abgangs-) Ladeland <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
⑰ (Abgangs-) Ladeland <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑱ (Ziel-) Entladeland <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑲ (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		⑳ Grenzübergangsstellen ㉑ beim Eintritt <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
㉒ beim Austritt <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		㉓ mit Aufdruck <input checked="" type="checkbox"/>		㉔ mit Aufdruck <input checked="" type="checkbox"/>		㉕ mit Aufdruck <input checked="" type="checkbox"/>	

Beleg wird maschinell eingelesen

Machine-read information

Ricevuto alla lettura tramite computer




00000000

00019789

St. Dr. Lager-Nr. 181. – Streng verrechenbar. – Österreichische Staatsdruckerei, Verlag, 926206 d/o 5 4 3 2 1

㉖ Unterschrift und Name des Ausstellers

 <b>Straßengüterverkehr</b> <b>Ökokarte</b> Bestätigung	Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/ Segno di riconoscimento nazionale <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>
--	---

**Diese Bestätigung gilt für österreichische Transportunternehmen als Genehmigung für den internationalen Straßengüterverkehr mit der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Transitverkehr, wenn das Feld Nr. 24 einen Kontrollvermerk der zuständigen österreichischen Organe enthält. Bei Verwendung als Genehmigung ist Folgendes zu beachten:**

1. Gültig zwei Monate ab Datum der Einreise.
2. Diese Genehmigung ist im Fahrzeug mitzuführen und den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen vorzuzeigen.
3. Sie gilt nicht für den Binnenverkehr.
4. Diese Genehmigung ist nicht übertragbar.

00019789	Hinfahrt	Rückfahrt

Erläuterungen siehe Rückseite
For explanation see over
Spiegazioni sul verso

③ Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	②⑦ Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>
--	--

④ Angaben zum LKW/Zugfahrzeug ⑤ Nationalität    ⑥ Amtliches Kennzeichen <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	⑦ Monat und Jahr der 1. Zulassung <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	⑧ COP-Wert (mit 1 Dezimale) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	⑨ Anzahl der Ökopunkte <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
---	--	--	---

⑩ Angaben zum Anhänger/Sattelaufleger ⑤ Nationalität    ⑥ Amtliches Kennzeichen <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	⑪ Fuhr-gewerbe <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px; text-align: center;">X</div>	⑫ Werk-verkehr <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px; text-align: center;">X</div>	⑲ Ökopunkte ohne besonderen Aufdruck: <span style="float: right;">X</span>  Besonders gekennzeichnete österreichische Ökopunkte: ⑳ mit Aufdruck    ① <span style="float: right;">X</span> ㉑ mit Aufdruck    ② <span style="float: right;">X</span>
---	--	--	--

⑬ Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug) ⑭ Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	⑮ beladen    ⑯ leer <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px; text-align: center;">X                      X</div>	⑰ (Abgangs-) Ladeland <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
--	--	--

⑱ (Abgangs-) Ladeort (Postleitzahl) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	⑲ (Ziel-) Entladeland <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	⑳ (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	㉑ Grenzübergangsstellen ㉒ beim Eintritt <span style="float: right;">X</span> ㉓ beim Austritt <span style="float: right;">X</span>
--	--	--	---

00000000  
 Österreichische Ökopunkte  
 mit Aufdruck  
 ①  
 abgegeben ㉔a

00019789  
 Österreichische Ökopunkte  
 mit Aufdruck  
 ②  
 abgegeben ㉔b

Ökopunkte  
 ohne besonderen Aufdruck  
 abgegeben ㉔c

㉕ Datum/Stempel/Unterschrift

**Österreichische Zollämter**  
(Grenzübergangsstellen)**Austrian Border Customs Offices**  
(Frontier posts)**Uffici doganali Austriaci**  
(Uffici doganali in frontiera)

840	Achenkirch	547	Felsenhütt	837	Leutasch	660	Saalbrücke
545	Achleiten	947	Gaißau	445	Loibltunnel	346	Schachendorf
552	Angerhäuser	230	Gmünd	942	Lustenau	538	Schärding
455	Arnoldstein	233	Gmünd-Neunagelberg	940	Lustenau-Schmitterbrücke	838	Scharnitz
735	Bad Radkersburg	235	Grametten	941	Lustenau-Wiesenrain	830	Schattwald
965	Balderschwang	700	Graz-Hauptbahnhof	938	Mäder	848	Schleching
841	Bayrischzell	777	Graz-Ostbahnhof	460	Naßfeld	655	Schwarzbach
270	Berg	645	Großgmain	862	Nauders	554	Schwarzenberg
435	Bleiburg-Grablach	946	Höchst	870	Nauders-Martinsbruck	440	Seeburgsattel
355	Bonisdorf	956	Hörbranz	539	Neuhaus	734	Sicheldorf
533	Braunau	958	Hörbranz-Oberhochsteg	548	Neustift	856	Sillian
860	Brenner-Straße	955	Hörbranz-Unterhochsteg	333	Nickelsdorf	534	Simbach
859	Brennerpaß	544	Haibach	844	Niederndorf	745	Spielfeld
531	Burghausen	640	Hangenstein	549	Oberkappel	872	Spieß
532	Burghausen-Alte Brücke	350	Heiligenkreuz	536	Obernberg	964	Springen
341	Deutschkreutz	939	Hohenems	665	Oberndorf	630	Steinpaß
260	Drasenhofen	960	Hohenweiler	963	Oberreute	537	Suben
635	Dürnbach	962	Hub	542	Passau-Mariahilf	832	Vils
835	Ehrwald	470	Karawankentunnel/Einfuhr	543	Passau-Saming	839	Vorderriß
845	Erl	471	Karawankentunnel/Ausfuhr	540	Passau-Voglau	650	Walserberg-Autobahn
530	Ettenau	843	Kiefersfelden	871	Pfunds	550	Wegscheid
831	Fallmühle	250	Kleinhaugsdorf	833	Pinswang	961	Weienried
935	Feldkirch-Bangs	340	Klingenbach	465	Plöckenpaß	558	Weigetschlag
936	Feldkirch-Meiningen	937	Koblach	770	Radlpaß	847	Wildbichl
934	Feldkirch-Nofels	255	Laa an der Thaya	345	Rattersdorf-Liebing	560	Wullowitz
932	Feldkirch-Tisis	760	Langeegg	849	Reit im Winkl	450	Wurzenpaß
933	Feldkirch-Tosters	431	Lavamünd	834	Reutte/Plansee		

**Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targa Internazionale (Europea)**

AL	Albanien	F	Frankreich	LV	Lettland	PL	Polen	YU	Serbien
B	Belgien	GBZ	Gibraltar	FL	Liechtenstein	P	Portugal	SL	Slowenien
BIH	Bosnien-Herzegowina	GR	Griechenland	LT	Litauen	RO	Rumänien	E	Spanien
BG	Bulgarien	GB	Großbritannien	LU	Luxemburg	SU	Russland	CS	Tschechien
D	Deutschland	IRL	Irland	M	Malta	A	Österreich	TR	Türkei
DK	Dänemark	IS	Island	NL	Niederlande	S	Schweden	H	Ungarn
EW	Estland	I	Italien	N	Norwegen	CH	Schweiz	CY	Zypern
SF	Finnland	CRO	Kroatien						

1	Ecocard	1	Ecocarta
2	Federal Ministry for public economy and transport	2	Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico
3	Date of entry (day, month, year)	3	Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)
4	Details of HGV/articulated vehicle tractor unit	4	Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato
5	Nationality	5	Nazionalità
6	Vehicle registration number	6	Targa del veicolo
7	Month and year of first registration	7	Mese e anno di prima immatricolazione
8	COP value (to one decimal place)	8	Valore COP (con una cifra decimale)
9	Number of ecopoints	9	Numero di Ecopunti
10	Details about trailer/semi-trailer	10	Dettagli di rimorchio/rimorchio da trattore
11	Transport for hire or reward	11	Trasporto merci in conto terzi
12	Transport on own account	12	Trasporto in conto proprio
13	Details of transport (for laden vehicles only)	13	Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)
14	Weight of load in tonnes (to one decimal place)	14	Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)
15	laden	15	carico
16	unladen	16	vuoto
17	Country of loading	17	Paese di carico
18	Place of loading (postcode)	18	Località di carico (codice postale)
19	Country of unloading	19	Paese di scarico
20	Place of unloading (postcode)	20	Località di scarico (codice postale)
21	Border Customs Office	21	Ufficio doganale in frontiera
22	of entry	22	d'ingresso
23	of exit	23	d'uscita
24	Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority	24	Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti
25	Date/Stamp/Signature	25	Data/Timbro/Firma
26	Signature and name of person filling in this form	26	Firma e nome del compilatore
27	Name, firm and complete address of the haulier	27	Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti
28	Ecopoints without special imprint	28	Ecopunti senza testo a stampa speciale
29	with imprint	29	con testo a stampa

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

**Österreichische Staatsdruckerei**

**Rennweg 12 a**

**Postfach 129**

**A-1037 Wien**

**Telefon (0222) 797 89 226**

**Telefax (0222) 797 89 419**



**Österreichische Zollämter**  
(Grenzübergangsstellen)**Austrian Border Customs Offices**  
(Frontier posts)**Uffici doganali Austriaci**  
(Uffici doganali in frontiera)

840	Achenkirch	547	Felsenhütt	837	Leutasch	660	Saalbrücke
545	Achleiten	947	Gaißau	445	Loibltunnel	346	Schachendorf
552	Angerhäuser	230	Gmünd	942	Lustenau	538	Schärding
455	Arnoldstein	233	Gmünd-Neunagelberg	940	Lustenau-Schmitterbrücke	838	Scharnitz
735	Bad Radkersburg	235	Grametten	941	Lustenau-Wiesenrain	830	Schattwald
965	Balderschwang	700	Graz-Hauptbahnhof	938	Mäder	848	Schleching
841	Bayrischzell	777	Graz-Ostbahnhof	460	Naßfeld	655	Schwarzbach
270	Berg	645	Großgmain	862	Nauders	554	Schwarzenberg
435	Bleiburg-Grablach	946	Höchst	870	Nauders-Martinsbruck	440	Seeburgsattel
355	Bonisdorf	956	Hörbranz	539	Neuhaus	734	Sicheldorf
533	Braunau	958	Hörbranz-Oberhochsteg	548	Neustift	856	Sillian
860	Brenner-Straße	955	Hörbranz-Unterhochsteg	333	Nickelsdorf	534	Simbach
859	Brennerpaß	544	Haibach	844	Niederndorf	745	Spielfeld
531	Burghausen	640	Hangenstein	549	Oberkappel	872	Spieß
532	Burghausen-Alte Brücke	350	Heiligenkreuz	536	Obernberg	964	Springen
341	Deutschkreutz	939	Hohenems	665	Oberndorf	630	Steinpaß
260	Drasenhofen	960	Hohenweiler	963	Oberreute	537	Suben
635	Dürrnberg	962	Hub	542	Passau-Mariahilf	832	Vils
835	Ehrwald	470	Karawankentunnel/Einfuhr	543	Passau-Saming	839	Vorderriß
845	Erl	471	Karawankentunnel/Ausfuhr	540	Passau-Voglau	650	Walserberg-Autobahn
530	Ettenau	843	Kiefersfelden	871	Pfunds	550	Wegscheid
831	Fallmühle	250	Kleinhaugsdorf	833	Pinswang	961	Weienried
935	Feldkirch-Bangs	340	Klingenbach	465	Plöckenpaß	558	Weigetschlag
936	Feldkirch-Meiningen	937	Koblach	770	Radlpaß	847	Wildbichl
934	Feldkirch-Nofels	255	Laa an der Thaya	345	Rattersdorf-Liebing	560	Wullowitz
932	Feldkirch-Tisis	760	Langeegg	849	Reit im Winkl	450	Wurzenpaß
933	Feldkirch-Tosters	431	Lavamünd	834	Reutte/Plansee		

**Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targa Internazionale (Europea)**

AL	Albanien	F	Frankreich	LV	Lettland	PL	Polen	YU	Serbien
B	Belgien	GBZ	Gibraltar	FL	Liechtenstein	P	Portugal	SL	Slowenien
BIH	Bosnien-Herzegowina	GR	Griechenland	LT	Litauen	RO	Rumänien	E	Spanien
BG	Bulgarien	GB	Großbritannien	LU	Luxemburg	SU	Russland	CS	Tschechei
D	Deutschland	IRL	Irland	M	Malta	A	Österreich	TR	Türkei
DK	Dänemark	IS	Island	NL	Niederlande	S	Schweden	H	Ungarn
EW	Estland	I	Italien	N	Norwegen	CH	Schweiz	CY	Zypern
SF	Finnland	CRO	Kroatien						

1	Ecocard	1	Ecocarta		
2	Federal Ministry for public economy and transport	2	Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico		
3	Date of entry (Day, Month, Year)	3	Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)		
4	Details of HGV/articulated vehicle tractor unit	4	Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato		
5	Nationality	5	Nazionalità		
6	Vehicle registration number	6	Targa del veicolo		
7	Month and year of first registration	7	Mese e anno di prima immatricolazione		
8	COP value (to one decimal place)	8	Valore COP (con una cifra decimale)		
9	Number of ecopoints	9	Numero di Ecopunti		
10	Details about trailer/semi-trailer	10	Dettagli di rimorchio/rimorchio da trattore		
11	Transport for hire or reward	11	Trasporto merci in conto terzi		
12	Transport on own account	12	Trasporto in conto proprio		
13	Details of transport (for laden vehicles only)	13	Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)		
14	Weight of load in tonnes (to one decimal place)	14	Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)		
15	laden	15	carico	16	vuoto
16	Country of loading	16	Paese di carico		
17	Place of loading (post code)	17	Località di carico (codice postale)		
18	Country of unloading	18	Paese di scarico		
19	Place of unloading (post code)	19	Località di scarico (codice postale)		
20	Border Customs Office	20	Ufficio doganale in frontiera		
21	of entry	21	d'ingresso	23	d'uscita
22	Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority	22	Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti		
23	Date/Stamp/Signature	23	Data/Timbro/Firma		
24	Signature and name of person filling in this form	24	Firma e nome del compilatore		
25	Name, firm and complete address of the haulier	25	Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti		
26	Ecopoints without special imprint	26	Ecopunti senza testo a stampa speciale	29	con testo a stampa

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

**Österreichische Staatsdruckerei**

Rennweg 12 a      Telefon (0222) 797 89 226  
Postfach 129      Telefax (0222) 797 89 419  
A-1037 Wien

## ALLEGATO C

**Specifiche tecniche generali delle ecopiastrine***Impianti di comunicazioni a breve raggio — veicoli*

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

- a) prENV278/n. 62 «DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz»;
- b) prENV278/n. 64 «DSRC Data Link Layer»;
- c) prENV278/n. 65 «DSRC Applications Layer».

**Esame del tipo**

Il fornitore dell'ecopiastrina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

**Condizioni di esercizio**

L'ecopiastrina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare nelle seguenti condizioni di esercizio:

- Condizioni ambientali: temperatura ambiente da - 25 °C a + 70 °C,
- Condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,
- Traffico: su più corsie, scorrevole,
- Velocità: da «stop and go» a 120 km/h.

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastrina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

*Ecopiastrine***Identificazione**

Ogni ecopiastrina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero di cifre necessario per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

**Montaggio**

L'ecopiastrina dovrebbe essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in modo che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

**Dichiarazione di transito**

L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esentati dal pagamento di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del regime, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

**Contrassegni esterni**

Ogni ecopiastrina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo («5», «6», ... «16»).

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali manomissioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere un'elevata adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.



#### Integrità

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere qualsiasi manipolazione delle parti interne e che sia possibile riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

#### Memoria

La memoria dell'ecopiastrina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:


- numero d'identificazione,
- dati relativi al veicolo:
  - valore COP,
- dati riguardanti la transazione:
  - identificazione del posto di confine,
  - data/ora,
  - situazione della dichiarazione di viaggio,
  - informazioni di bloccaggio,
- dati relativi alla situazione:
  - manipolazione,
  - situazione batteria,
  - situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

---

## ALLEGATO D

## Requisiti di installazione dell'ecopiastrina



L'ecopiastrina è posta sul interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (cfr. figura sopra) e le dimensioni sono:

$x = 100 \text{ cm}$

$y = 80 \text{ cm}$

—

## ALLEGATO E

<b>COP DOCUMENT</b>		Fortlaufende Dokumentnummer: 1) Document serial number: Numero di serie del documento:
2) Nationalität: Nationality: Nazionalità:		3) Amtliches Kennzeichen: Vehicle registration number: Targa del veicolo:
4) Datum der Erstzulassung: Date of first registration: Data della prima immatricolazione:		4a) Motor wurde getauscht am: Motor was changed at: Motore cambiato il:
5) EWG-Betriebserlaubnisnummer: Type approval number: Numero CEE della licenza per l'esercizio: oder/or/o Motorcodierungsnummer: Engine serial number: Numero di serie del motore:	(nach 88/77/EWG 91/542/EWG oder/or/o ECE R 49)	
6) Fahrzeugidentifizierungsnummer: Chassis number: Chassis numero:		
7) NO <sub>x</sub> Emission: NO <sub>x</sub> Emission: Emissione di NO <sub>x</sub> :		8) COP-Wert (Tyengenehmigung + 10 %): COP Value (Type approval + 10 %): Valore COP (Omologazione + 10 %):
9) Anzahl Ökopunkte: Number of Ecopoints: Numero di Ecopunti:		
10) Behördenstempel: Official stamp: Timbro ufficiale:		
11) Herstellerbestätigung (nach Bedarf): Manufacturer confirmation (if necessary): Attestazione del produttore (a seconda del fabbisogno):		

Der Lenker eines Lkw im Gütertransitverkehr durch Österreich hat dieses Dokument mitzuführen und den Kontrollorganen zur Kontrolle vorzuweisen. Wird das Dokument nicht vorgewiesen, sind für die Fahrt 16 Ökopunkte auf die Ökokarte aufzukleben und zu entwerfen.

The driver of an HGV in transit through Austria must carry this document with him/her and present it to control authorities for inspection. If the document is not presented for inspection then 16 Ecopoints are to be affixed to the Ecocard and cancelled.

Il conducente di un camion in transito attraverso l'Austria deve avere con sé questo documento e deve presentarlo alle Autorità competenti per il controllo. In caso di mancata presentazione del documento, 16 Ecopunti verranno applicati sull'Ecocarta e annullati.

## B. Lettera dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Skopje, 12 dicembre 2002

Egregio Signore,

in riferimento alle Sua lettera n. SGS2/8274 del 29 ottobre 2002, in cui mi informa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Macedonia e la delegazione della Comunità europea, a norma del disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la Repubblica di Macedonia, si è concordato quanto segue.

- «1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti della Repubblica di Macedonia in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1999: 57 401 ecopunti

per il 2000: 55 079 ecopunti

per il 2001: 53 641 ecopunti

per il 2002: 49 549 ecopunti

per il 2003: 44 240 ecopunti.

Agli utenti della Repubblica di Macedonia della Rollende Landstrasse (RoLa — strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 50 % del contingente totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1999: 28 700 ecopunti

per il 2000: 27 540 ecopunti

per il 2001: 26 820 ecopunti

per il 2002: 24 775 ecopunti

per il 2003: 22 120 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della Rollende Landstrasse (RoLa) sono assegnati alle autorità della Repubblica di Macedonia in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La Società austriaca di trasporto combinato Ökombi informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Macedonia circa il numero di utenti della Repubblica di Macedonia del trasporto combinato su rotaia in transito in Austria.

Il regime degli ecopunti verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un automezzo pesante della Repubblica di Macedonia in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta delle autorità di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il cui facsimile è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure

c) la documentazione comprovante che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e montate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Macedonia è autorizzato ad approvare, programmare e montare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore  $\text{NO}_x$  dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

4. Il conducente di un automezzo pesante della Repubblica di Macedonia immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 ha inoltre a bordo, ed esibisce su richiesta, un documento COP, il cui facsimile è riportato nell'allegato E, comprovante il livello di emissioni di  $\text{NO}_x$  dell'automezzo. Nel caso di automezzi pesanti immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presume un valore COP pari a 15,8 g/kWh.
5. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Macedonia è autorizzato a rilasciare i documenti e le ecopiastrine di cui ai paragrafi da 2, 3 e 4.
6. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va apposto e annullato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache contro rilascio di un duplicato e della ricevuta del pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Macedonia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di  $\text{NO}_x$  memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco sono annullati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto ferroviario di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti di merce su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti della Repubblica di Macedonia o da imprese sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Repubblica di Macedonia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:
- a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
  - b) gli ecopunti ancora a disposizione della Repubblica di Macedonia sono insufficienti;
  - c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;
  - d) la Repubblica di Macedonia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
  - e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui al punto 2, lettere c) o d) per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
  - f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per effettuare un viaggio di transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;
  - b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente apposti;
  - c) il veicolo non dispone della documentazione comprovante che non sono necessari ecopunti.
11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo su ecocarte in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.
12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente riporta la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO<sub>x</sub>.
13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i viaggi di transito che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
  - ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;
  - iii) il veicolo o il veicolo combinato dispone dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.
14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa opportuna documentazione, ossia di uno dei seguenti documenti:
- lettera di vettura, oppure
  - ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure
  - ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato dei trasporti Comunità/Repubblica di Macedonia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono attuate immediatamente e sono commisurate e non discriminatorie.

Mi prego confermarLe che il mio governo dà il suo accordo sul contenuto della Sua lettera.»

La Sua lettera con la presente costituisce la firma del presente accordo tra la Repubblica di Macedonia e la Comunità europea.

Dichiaro tuttavia che la Repubblica di Macedonia non accetta la denominazione del mio paese utilizzata nella Sua lettera in considerazione del fatto che il nome del mio paese sancito dalla costituzione è «Repubblica di Macedonia».

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del governo della Repubblica di Macedonia*



*C. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, 5 marzo 2003

Egregio Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 12 dicembre 2002.

La Comunità europea prende atto che si è concluso lo scambio di lettere tra il presidente del Consiglio dell'Unione europea e il ministro dei Trasporti e delle comunicazioni del Suo paese, nel quale si concordano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo nel settore dei trasporti firmato il 29 aprile 1997, il metodo di calcolo e le norme e le procedure dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti tra le parti contraenti, nonché a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 2, del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea del 1994, che disciplina il regime di ecopunti applicabile nella Comunità.

Questo non va interpretato come un'accettazione o un riconoscimento da parte dell'Unione europea, sotto qualsiasi forma, di una denominazione diversa da «ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

---